



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

D.R. n° 0198

## IL RETTORE

- Premesso che l'art. 18 della legge n°109 dell'11 febbraio 1994, così come sostituito dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, prevede l'adozione di un regolamento interno che, tenuto conto dell'importanza delle funzioni nonché delle professionalità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, fissi i criteri di riparto del fondo incentivi e spese di progettazione secondo percentuali e modalità, in parte dettate dalla Legge stessa ed in parte concordate in sede di contrattazione decentrata, tra i soggetti di seguito elencati: responsabile unico del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori nonché tra i loro collaboratori;
- Premesso che, secondo quanto previsto dalla sopra citata normativa, è stato predisposto apposito schema di regolamento interno per la ripartizione, tra i dipendenti assegnati all'Ufficio Tecnico dell'Ateneo, del fondo concernente gli incentivi tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;
- Ritenuto di dover adottare il sopra descritto regolamento interno che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.
- Vista la delibera del Senato Accademico del 02.12.2004 con la quale è stata affidata al Rettore dell'Ateneo la delega per l'adozione del Regolamento di che trattasi;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

**DECRETA**



# UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Di approvare, ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94 così come sostituito dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, il Regolamento, allegato al presente decreto, per la ripartizione della quota di incentivazione tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.

L'allegato è parte integrante del presente decreto.

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo;

Catanzaro, 09 MAR. 2007

IL RETTORE  
(*prof. Salvatore Feruta*)

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO**

***INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INGEGNERIA SVOLTE  
DALL'UFFICIO TECNICO***

**REGOLAMENTO**



## INDICE

### TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPENSI

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 2 - Compenso per attività connesse alla realizzazione delle opere	pag. 1
Art. 3 - Compenso per atti di pianificazione	pag. 2

### TITOLO II -ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE

Art. 4 - Identificazione figure di coordinamento generale	pag. 2
Art. 5 - Erogazione dei compensi	pag. 3

#### ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Art. 6 - Attività operative e identificazione figure professionali	pag. 3
Art. 7 - Erogazione dei compensi	pag. 4
Art. 8 - Penalità per errori od omissioni progettuali	pag. 4

#### ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI

Art. 9 - Identificazione delle figure professionali	pag. 5
Art. 10 - Erogazione dei compensi	pag. 5

#### ATTIVITA' DI COLLAUDO

Art. 11 - Identificazione delle figure professionali	pag. 6
Art. 12 - Erogazione dei compensi	pag. 6

#### ATTIVITA' DI SUPPORTO

Art. 13 -Identificazione delle figure rientranti tra gli addetti all'attività di supporto	pag. 6
Art. 14 - Erogazione dei compensi	pag. 7

#### QUOTE DI INCENTIVAZIONE

Art. 15 -Valore della quota nell'ambito della Manutenzione Ordinaria	pag. 7
Art. 16 -Valore della quota relativamente ai lavori di importo fino a € 1.550.000,00 diversi da quelli di manutenzione Ordinaria	pag. 8
Art. 17 - Determinazione del valore della quota relativamente ai lavori di importo superiore a € 1.550.000,00 diversi da quelli di Manutenzione Ordinaria	pag. 9
Art. 18 - Efficienza nello svolgimento delle attività	pag. 9

### TITOLO III -ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 19 - Erogazione dei compensi	pag. 10
Art. 20 - Attività operative	pag. 10

### TITOLO IV -DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 21 - Addetti all'attività professionale	pag. 11
Art. 22 - Addetti all'attività di supporto e collaborazione	pag. 11
Art. 23 - Polizze assicurative e contributi	pag. 11
Art. 24 - Prima applicazione	pag. 12
Art. 25 - Svolgimento delle attività	pag. 12
Art. 26 - Disposizioni generali	pag. 12
Art. 27 - Entrata in vigore	pag. 12

## TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPENSI

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento viene emanato in esecuzione dell'art. 18 della legge n°109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento si applica all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Universitaria nei casi di svolgimento:
  - di attività di progettazione e/o di direzione e/o di collaudo di opere e/o lavori di edilizia nonché di impianti tecnologici complementari;
  - di atti di pianificazione.
3. Può partecipare alle attività definite al precedente comma anche personale di altro Ufficio se viene accertata la necessità di collaborazione operativa.
4. Il Capo dell'Ufficio Tecnico certifica il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

### Art.2

#### Compenso per attività connesse alla realizzazione di opere

1. Una quota non superiore all'1,50% (ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. 109/94 e s.m.i.) del *costo a base di gara*, al netto dell'IVA, di tutti i progetti di opere e/o lavori di edilizia, nonché di impianti tecnologici, elaborati a cura dell'Ufficio Tecnico, viene accreditata, con il provvedimento amministrativo di approvazione dei singoli progetti, ad un fondo di bilancio appositamente preconstituito per la suddivisione tra il personale della struttura medesima (nel seguito denominato "fondo") e di quello di cui al comma 3 dell'art. 1.
2. La predetta quota viene applicata anche agli interventi di manutenzione ordinaria per i quali si sia resa necessaria l'elaborazione di un progetto ed il Capo dell'Ufficio Tecnico ne abbia certificato l'avvenuta e preventiva elaborazione.
3. La predetta quota, qualora l'Ufficio Tecnico non svolga al suo interno prestazioni riferite ad una o più delle attività di ingegneria o ad una o più delle figure professionali definite negli articoli che seguono, resta immutata ma le quote parti ad esse corrispondenti costituiscono economie.

### Art. 3

#### Compenso per atti di pianificazione

1. Per la redazione da parte dell'Ufficio Tecnico, senza compartecipazione esterna, degli atti di programmazione e pianificazione del proprio territorio che l'Università ritenesse di elaborare direttamente, viene accreditato al fondo, con il provvedimento amministrativo di recepimento degli atti medesimi, il 30%, della tariffa professionale corrispondente dell'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro e comunque possono essere applicati i criteri e le tipologie indicati dalla circolare n. 6679/1969 del Ministero dei Lavori Pubblici.
2. Non sono da considerarsi atti di cui al primo comma le prestazioni propedeutiche o comunque connesse alla progettazione e/o ad altre attività professionali complementari.

## TITOLO II- ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE

### Art. 4

#### Identificazione figure di coordinamento generale

1. Il **Capo dell'Ufficio Tecnico** assicura il coordinamento generale dell'Ufficio medesimo svolgendo compiti di organizzazione, controllo e studio nell'ambito altresì delle attività di cui al comma 2 dell'art. 1; svolge inoltre i compiti specifici affidati col presente Regolamento.
2. Il **Responsabile Unico del Procedimento** svolge i compiti previsti dall'art. 7 della Legge n°109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni con le ulteriori funzioni disciplinate dal Regolamento sui LL.PP., adottato con il D.P.R. n. 554/1999.  
Il Responsabile Unico del Procedimento assume altresì il ruolo di Responsabile dei Lavori, di cui al D.lgs. 494/96 e successive modificazioni, relativamente alla:
  - determinazione della durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
  - proposta del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nei casi ove tali figure sono necessarie;
  - vigilanza sulla attività dei coordinatori per la sicurezza;
  - valutazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
  - comunicazione alle imprese esecutrici dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza ed all'accertamento del loro inserimento nel cartello di cantiere;

- messa a disposizione, se richiesto, di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
- trasmissione all'organo sanitario competente della notifica preliminare e degli eventuali aggiornamenti;
- richiesta, ove è necessario, alle imprese esecutrici dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo destinato al lavoro specifico nelle varie qualifiche, in modo da desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato prima dell'inserimento dell'opera nell'elenco annuale di cui all'art. 14, comma 1, della Legge quadro sui LL.PP.

#### Art. 5

##### Erogazione dei compensi

1. L'erogazione dei compensi spettanti alle figure di cui all'art. 4 avverrà, in misura proporzionale alle aliquote totali delle diverse attività, all'atto dell'erogazione dei compensi disposti ai soggetti interessati a ciascuna delle attività di progettazione, di direzione lavori e di collaudo.

### ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

#### Art. 6

##### Attività operative e Identificazione figure professionali

1. L'attività di progettazione comprende:
  - 1) la redazione della relazione generale di progetto;
  - 2) la redazione del capitolato speciale di appalto;
  - 3) la predisposizione di schemi distributivi e funzionali, scelte di destinazioni e di materiali, definizioni di particolari costruttivi e decorativi, eventuali calcolazioni, redazione di specifiche tecniche di capitolato e relazioni tecniche specialistiche, piano di sicurezza, piano di manutenzione;



## di CATANZARO

- 4) la redazione di computi metrici, analisi di prezzi unitari, lista delle categorie di lavoro, elenco prezzi, stima delle opere;
- 5) le elaborazioni grafiche.

Il progetto, nelle diverse fasi (preliminare, definitivo ed esecutivo), dovrà essere redatto conformemente alle previsioni del Regolamento sui LL.PP., adottato con D.P.R. n. 554/99.

2. Ai fini dell'elaborazione di un progetto sono quindi previste le seguenti figure professionali:

- a) **Capo Progetto**, cui compete la verifica della congruenza tecnica ed economica del progetto e la redazione della relazione di progetto e del capitolato speciale riferito all'intera opera e/o lavoro di edilizia e di impianti tecnologici; esplica altresì la necessaria attività di coordinamento e di indirizzo del gruppo di progettazione;
- b) **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute** durante la progettazione, i cui compiti sono definiti dal D.lg. 494/96 e successive modificazioni;
- c) **Addetti alle attività 3), 4), 5)** di cui al comma 1.

### Art. 7

#### Erogazione dei compensi

1. Il provvedimento amministrativo di approvazione dei progetti dispone altresì l'accreditamento al fondo dell'importo predetto e consente l'erogazione dei predetti compensi ai soggetti interessati.

### Art. 8

#### Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'attuazione dei progetti esecutivi redatti dall'Ufficio Tecnico, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dal comma 1, lettera d), dell'art. 25 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, la struttura medesima viene penalizzata, senza alcuna ulteriore conseguenza, mediante decurtazione dal fondo della percentuale complessivamente stabilita rapportata al costo preventivato ed approvato delle relative perizie di variante, anche se le perizie vengono elaborate dalla struttura medesima.
2. Nel caso di varianti causate da errori progettuali e comportanti un aumento di spesa

eccedente del 20% l'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà al totale recupero del compenso elargito per la progettazione dell'opera appaltata e quindi calcolato sull'intero costo di attuazione del progetto.

3. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto non venga approvato o nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato o integrato in maniera sostanziale.

## ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI

### Art. 9

#### Identificazione delle figure professionali

1. Ai fini dell'esecuzione di un'opera, sono previste le seguenti figure professionali:
  - a) **Direttore Lavori/Direttori Operativi**, i cui compiti restano fissati dal Regolamento sui Lavori Pubblici vigente all'atto della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice. Ai Direttori Operativi spetterà l'aliquota della quota parte individuata per il Direttore dei Lavori indicata espressamente agli artt. 15 e 16 seguenti ripartite sulla scorta della complessità e dell'entità dell'opera dagli stessi svolta.
  - b) **Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante l'esecuzione**, i cui compiti sono stabiliti dal d. lgs. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) **Contabilizzatore/Ispettore di cantiere**, i cui compiti restano fissati dal Regolamento sui Lavori Pubblici vigente all'atto della consegna dei lavori all'impresa appaltatrice. All'Ispettore di cantiere spetterà il 20% della quota parte prevista per il contabilizzatore.

Nell'ipotesi che non vengano nominati il Direttore Operativo, l'Ispettore di Cantiere e il Contabilizzatore, la quota parte di cui agli articoli seguenti, riferita a queste figure, va ad integrare la quota parte spettante al Direttore dei Lavori che dovrà assolvere alle varie funzioni.

### Art.10

#### Erogazione dei compensi

1. L'accreditamento al fondo dell'importo previsto per le attività di direzione lavori viene disposto dallo stesso provvedimento amministrativo di approvazione del progetto.
2. L'erogazione dei compensi spettanti ai soggetti che hanno svolto le attività di direzione

lavori viene effettuata progressivamente nel corso dei lavori in rapporto all'importo lordo degli Stati di Avanzamento Lavori. La rata di saldo viene liquidata successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del collaudo provvisorio.

## ATTIVITA' DI COLLAUDO

### Art.11

#### Identificazione delle figure professionali

1. Ai fini del collaudo di un'opera vengono identificate le seguenti figure professionali:
  - a) **Direttore dei Lavori**, nell'ambito della regolare esecuzione;
  - b) **Responsabile del Procedimento**, nell'ambito della regolare esecuzione;
  - c) **Collaudatore**, i cui compiti restano fissati dalla legislazione sui Lavori Pubblici vigente all'atto del conferimento dell'incarico.

Il Collaudatore può avvalersi di uno o più collaboratori scelti a sua discrezione.

Nell'ipotesi che non intenda avvalersi di tale figura, la quota parte di cui agli articoli seguenti, riferita al collaboratore, va ad integrare la quota parte spettante al collaudatore.

### Art. 12

#### Erogazione dei compensi

1. L'accreditamento al fondo dell'importo previsto per le attività di collaudo viene disposto dallo stesso provvedimento amministrativo di approvazione del progetto.
2. L'erogazione dei compensi spettanti ai soggetti che hanno svolto le attività di collaudo viene effettuata successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del collaudo provvisorio.

## ATTIVITA' DI SUPPORTO

### Art. 13

#### Identificazione delle figure rientranti tra gli addetti all'attività di supporto

1. Per addetti all'attività di supporto e collaborazione si intendono per ogni singola opera:
  - i tecnici appartenenti all'Ufficio Tecnico non direttamente interessati alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudo;
  - il personale amministrativo ed ausiliario eventualmente utilizzato.

## Art. 14

### Erogazione dei compensi

1. L'erogazione dei compensi spettanti agli addetti alle attività di supporto avverrà, nella misura indicata negli articoli che seguono, all'atto dell'erogazione dei compensi disposti ai soggetti interessati per ciascuna delle attività di progettazione, di direzione lavori e di collaudo.

## QUOTE DI INCENTIVAZIONE

### Art.15

#### Valore della quota nell'ambito della Manutenzione Ordinaria

1. Nell'ambito della Manutenzione ordinaria la quota di incentivazione (ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. 109/94 e s.m.i.) è fissata nella misura dell'1%

La quota dell'1%, in relazione alle attività operative ed alle figure professionali definite nei precedenti articoli, è suddivisa nelle seguenti quote parti :

- Capo Ufficio Tecnico 0,04
- Responsabile del Procedimento 0,06

PROGETTAZIONE 0,44 così suddivisa:

- Capo progetto 0,07
- Coordinatore della progettazione 0,03
- Addetti all'attività 3 0,17
- Addetti all'attività 4 0,13
- Addetti all'attività 5 0,04

DIREZIONE LAVORI 0,27 così suddivisa:

- Direttore Lavori/Direttore Operativo 0,09 + 0,04
- Coordinatore dell'esecuzione 0,07
- Contabilizzatore/ Ispettore di cantiere 0,07

REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO 0,04 così suddivisa:

• Direttore Lavori/Collaudatore	0,03
• Collaboratore del Collaudatore	0,01
<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO</b>	<b>0,15</b>

**Art. 16**

**Valore della quota relativamente ai lavori di importo fino a € 2.000.000,00 diversi da quelli di Manutenzione Ordinaria**

1. La quota massima di incentivazione dell'1,5% (ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. 109/94 e s.m.i.) relativamente ad interventi diversi da quelli di Manutenzione ordinaria, in relazione alle attività operative ed alle figure professionali definite nei precedenti articoli, è suddivisa nelle seguenti quote percentuali:

• Capo Ufficio Tecnico	0,07
• Responsabile del Procedimento	0,07

**PROGETTAZIONE**

	0,76 così suddivisa:
• Capo Progetto	0,09
• Coordinatore della Progettazione	0,05
• Addetti all'attività 3	0,33
• Addetti all'attività 4	0,21
• Addetti all'attività 5	0,08

**DIREZIONE LAVORI**

	0,40 così suddivisa:
• Direttore dei Lavori/Direttore Operativo	0,12 + 0,09
• Coordinatore dell'Esecuzione	0,10
• Contabilizzatore/Ispettore di cantiere	0,09

**REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO**

	0,05 così suddivisa:
• Direttore dei Lavori/Collaudatore	0,04
• Ispettore di cantiere	0,01

ATTIVITA' DI SUPPORTO

0,15

2. La determinazione delle quote di incidenza riferite ad ogni soggetto partecipante resta a cura del Capo dell'Ufficio Tecnico.

#### **Art. 17**

##### **Determinazione del valore della quota relativamente ai lavori di importo superiore a € 2.000.000,00 diversi da quelli di Manutenzione Ordinaria**

1. La quota di incentivazione (ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. 109/94 e s.m.i.) relativamente ad interventi diversi da quelli di Manutenzione Ordinaria di importo superiore a € 2.000.000,00 si ricava applicando alla quota determinata con le modalità di cui all'art. 16 precedente le seguenti riduzioni:
  - per lavori fino a € 5.200.000,00 una riduzione di 0,10
  - per lavori fino a € 25.800.000,00 una riduzione di 0,15
  - per lavori oltre a € 25.800.000,00 una riduzione di 0,25
2. Le riduzioni si applicano in maniera proporzionale su tutte le attività che usufruiscono dell'incentivazione, ad eccezione di quelle di supporto, in modo da non scendere mai al di sotto delle aliquote basi delle diverse attività professionali.
3. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima dell'1,5 % dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

#### **Art. 18**

##### **Efficienza nello svolgimento delle attività**

1. Le riduzioni della quota parte prevista dall'art. 17 non si applicano se:
  - vengono rispettati dal gruppo di progettazione, senza la concessione di alcuna proroga, i tempi prestabiliti per la presentazione degli elaborati;
  - non vengono prorogati i tempi di esecuzione dei lavori, a meno che il maggior tempo non sia richiesto dall'impresa per ragioni ad essa soltanto imputabili;
  - vengono rispettati i tempi previsti per il riscontro di eventuali istanze dell'impresa, per

- le operazioni di chiusura contabile, per la redazione del conto finale e per il collaudo;
- non vengono proposte perizie di variante per le ragioni indicate dal comma 1, lettera d) dell'art. 25 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
  - non si verificano infortuni in cantiere.
- Le predette condizioni debbono essere tutte soddisfatte.

### TITOLO III - ATTI DI PIANIFICAZIONE

#### Art. 19

##### Erogazione dei compensi

1. Il provvedimento amministrativo di approvazione dei piani dispone altresì l'accreditamento al fondo dell'importo predetto e l'erogazione dei predetti compensi ai soggetti interessati.

#### Art. 20

##### Attività operative

1. Ai fini dell'elaborazione di un atto di pianificazione territoriale (generale, particolareggiato o esecutivo) sono previste le seguenti figure e/o attività operative:
  - a) Al Capo Progetto compete la redazione di relazioni generali e di programma, l'indirizzo, la verifica ed il controllo delle elaborazioni tecniche, l'analisi dei risultati e delle previsioni;
  - b) La stesura degli atti di pianificazione comporta la predisposizione di:
    - 1- Piani quotati, frazionamenti, tipi catastali;
    - 2- Progetti schematici delle opere infrastrutturali, urbanistiche e di recupero edilizio;
    - 3- Tabelle, relazioni descrittive, rilievi, inventari, destinazioni.
  - c) Altre collaborazioni e/o attività di supporto.
2. Le quote parti dovute per le attività operative, di cui al comma precedente, sono le seguenti:

• Capo Progetto	0,15
• Responsabile del Procedimento	0,15
• Estensori degli atti indicati al punto 1 del comma precedente	0,20

• Estensori degli atti indicati al punto 2 del comma precedente	0,30
• Estensori degli atti indicati al punto 3 del comma precedente	0,12
• Altri collaboratori o addetti ad attività di supporto	0,08

#### **TITOLO IV- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

##### **Art. 21**

###### **Addetti all'attività professionale**

1. Al personale che svolge attività di tipo professionale è riconosciuta la quota di incidenza sul compenso globale previsto, calcolata in rapporto alla quota parte fissata nei precedenti articoli ed in ragione dell'impegno professionale specifico svolto.
2. La calcolozione sarà fatta in proporzione alla tipologia ed al costo delle opere progettate e/o dirette con l'applicazione dei criteri definiti nel presente regolamento e, in subordine, delle indicazioni fornite dalla vigente tariffa degli ingegneri ed architetti.

##### **Art. 22**

###### **Addetti all'attività di supporto e collaborazione**

1. La suddivisione della quota parte fra gli aventi diritto avverrà in ragione dell'impegno specifico svolto e tenendo conto del periodo di presenza in servizio non valutando le assenze dipendenti da congedo ordinario e quelle inferiori a 7 giorni consecutivi dipendenti da altre cause.
2. La determinazione delle quote di incidenza riferite ad ogni soggetto partecipante resta a cura del Capo dell'Ufficio Tecnico.

##### **Art. 23**

###### **Polizze assicurative**

1. L'Amministrazione Universitaria provvederà a stipulare per il Responsabile del Procedimento e per i progettisti, Direttori dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza e Collaudatori, apposite polizze assicurative di responsabilità civile professionale per la copertura dei rischi derivanti dall'espletamento delle proprie mansioni.
2. L'Amministrazione Universitaria stipulerà, per ogni opera, una polizza assicurativa che

dovrà coprire i rischi per la progettazione per come stabilito dall'art. 30 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli artt. 105 e 106 del Regolamento (D.P.R. n. 554/99).

3. Sono a carico dell'Amministrazione Universitaria tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e fiscale relativi ai compensi determinati ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 24**

##### **Prima applicazione**

1. In sede di prima applicazione del presente accordo, la liquidazione degli incentivi di cui al presente Regolamento relativi agli anni precedenti alla data di adozione del presente Regolamento avverrà entro l'anno 2007, tenendo conto della data di entrata in vigore del presente accordo. A tal fine è compito dell'Amministrazione Universitaria stanziare le relative somme, qualora le stesse non siano state già impegnate o accantonate in occasione dell'approvazione dei progetti o del conferimento degli incarichi.

#### **Art. 25**

##### **Svolgimento delle attività**

1. Le attività di ingegneria di cui al presente Regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 26**

##### **Disposizioni generali**

1. Le quote di incentivazione fissate negli articoli precedenti si intendono soggette alle variazioni determinate dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 27**

**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 09 MAR 2007